

**Direzione  
Legislazione  
Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 6 al 10 marzo**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### **ANAC: appalti, il conflitto d'interessi per parentela arriva fino al sesto grado.**

L'Autorità ha chiarito, con la delibera n. 63 dell'8 febbraio 2023, che, nel caso di assegnazione di appalti, **non può esserci legame di parentela fra il RUP del Comune e aggiudicatario.**

L'esistenza del **conflitto d'interessi per parentela giunge fino al sesto grado.** Non può essere nemmeno avanzata come giustificazione la scusante, addotta dal Comune nel caso in esame, che il legame di parentela fra il RUP e il mandante del RTI era notorio in ambito locale, tanto da non richiedere alcuna dichiarazione. E nemmeno vale come discolta il fatto, sostenuto sempre dal Comune, che la carenza del personale rende difficile la sostituzione del RUP.

Infine, aggiunge l'ANAC, *“ove il legame astrattamente rilevante come ipotesi di conflitto d'interessi emerge successivamente (ad esempio, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi, oppure a comunicare la sussistenza del legame, al fine di consentire al superiore gerarchico di valutarne la eventuale sostituzione”.* La finalità, infatti, è proprio quella di *“evitare che le valutazioni del dipendente siano, anche solo in apparenza, influenzate da legami con il concorrente”.*

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## Focus Giurisprudenza

### **TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16 febbraio 2023, n. 52**

Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 52 del 16 febbraio 2023, ha affrontato la questione dell'**applicabilità all'affidamento diretto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016**, e del conseguente **obbligo della Stazione appaltante di motivare la scelta** di aggiudicazione in favore di un operatore economico.

Il TAR ha ribadito che *“la procedura di affidamento è soggetta al rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, ovvero dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché a quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”.*

Inoltre, secondo il Collegio, nonostante la norma da ultimo citata precisa che *“il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio”*, in nessun documento o atto relativo al procedimento in esame sono

rinvenibili elementi in grado di dare contezza delle ragioni per cui il criterio del minor prezzo, che avrebbe dovuto governare la procedura, è stato disatteso.

In conclusione, la Stazione Appaltante avrebbe *“disatteso l’onere minimo di giustificare le ragioni della scelta del fornitore, cui – come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione n. 1108 in data 15 febbraio 2022, che pur essa ha richiamato nel provvedimento di affidamento - era pacificamente tenuta”*.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

### **TAR Lombardia, Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 397**

Il T.A.R. Lombardia è intervenuto in merito alle **modalità di dimostrazione dei requisiti di partecipazione da parte dei consorzi stabili**, con particolare riguardo al principio del cumulo alla rinfusa.

In particolare, il Collegio avrebbe adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 47 del d.lgs. 50/2016, recante “Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare” (così come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. l), n. 1, del D.L. 32/2019) secondo cui: *“il primo comma dell’art. 47 è chiaro nel consentire il cumulo solo con riferimento a determinati requisiti, ossia attrezzature, mezzi e organico medio, stabilendo che, al di fuori di questo ambito, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti direttamente dal consorzio stabile e non per il tramite delle imprese consorziate*.

Non solo, il Collegio ricorda che **è stata espunta la previsione di cui al previgente art. 36, comma 7**, in forza della quale *“il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”*. Tale norma non prevedeva alcuna distinzione tra imprese designate e non designate per l’esecuzione delle prestazioni, sicché aveva legittimato un’interpretazione ampia e generalizzata del cumulo dei requisiti c.d. “alla rinfusa”.

Secondo il TAR, la soppressione della disposizione richiamata, condurrebbe, unitamente al tenore letterale dell’art. 47, a **superare l’orientamento ampliativo e a restringere la praticabilità del cumulo ai soli requisiti menzionati nel comma 1 dell’art. 47**.

Anche l’argomento della finalità proconcorrenziale, **non giustificherebbe l’interpretazione estensiva**. Invero, sostiene il Collegio, *“la finalità di favorire la concorrenza è insita nella possibilità di utilizzare la forma del consorzio stabile, indipendentemente dall’operatività del cumulo alla rinfusa”*.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).